

Sentenza n. 9140

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMILLO FILADORO - Presidente -
Dott. ADELAIDE AMENDOLA - ReI. Consigliere -
Dot t. ULIANA ARMANO Consigliere
Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7589-2009 proposto da:

B.S.

- **ricorrente**

- **contro**

MILANO ASSICURAZIONI SPA+ altri

avverso la sentenza n. 812/2008 della CORTE D'APPELLO'

di NAPOLI, IV SEZIONE CIVILE, emessa il 10/01/2008,

depositata il 03/03/2008; R.G.N. 1611/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMEN DOLA;

• udito l'Avvocato SPERANZA MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 febbraio 2007 il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da S. B. nei confronti di Milano Ass. ni s. p. a. + altri, in relazione al sinistro verificatosi il 10 dicembre 1988, in Bacoli (NA), dichiarò improponibile la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d'appello lo ha rigettato in data 3 marzo 2008.

Secondo il decidente correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto inidonea la lettera di messa in mora inviata dal danneggiato ai sensi dell'art. 22 legge n. 990 del 1969, essendo entrato in vigore dal 1° gennaio 2006 il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni private - che all'art. 145 aveva condizionato la proponibilità dell'azione risarcitoria alla messa in mora di cui all' art. 148 della stessa legge. Detta norma, che ne dettava una rigorosa disciplina all'evidente fine di favorire la definizione delle liti in via stragiudiziale, era applicabile anche al giudizio in oggetto, introdotto con citazione del marzo 2006, trattandosi di condizione di proponibilità della domanda, da valutarsi alla stregua dell'assetto normativo vigente nel momento in cui il giudizio era stato incardinato.

Ha anche aggiunto la Curia partenopea, a ulteriore supporto della scelta adottata in dispositivo, che la novella non poteva ritenersi applicabile ai soli sinistri verificatisi in epoca successiva alla sua entrata in vigore, in ragione della chiara volontà del legislatore di abrogare le norme preesistenti.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione S. B., formulando un unico, complesso motivo, articolato in vari profili e illustrato da memoria.

Resiste con controricorso Milano Assicurazioni s.p.a., mentre gli altrini hanno svolto alcuna attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

l Con l'unico motivo S. B. lamenta violazione degli artt. 22 legge n. 990 del 1969; 138, 139, 141, 144, 145, 148, 149, 150 e 354 d.lgs. n. 209 del 7.005; 11 e 14 disp. prel. al cod. civ., 1374 cod. civ., 3, 24 e :111 Cost., 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo; **manca**za, insufficienza contraddittorietà della motivazione.

Sostiene che l'opinione del giudice di merito - secondo cui a:la fattispecie dedotta in giudizio, concernente un

sinistro verificatosi nel dicembre del 1988, andrebbe applicata la normativa vigente al momento della proposizione della domanda - sarebbe in contrasto con il principio generale della irretroattività della legge. Richiama anche l'esponente il disposto dell' art. 354, settimo comma, d.lgs. n. 209 del 2005, in base al quale i contratti già conclusi restano regolati dalle norme anteriori; nonché la teoria dei diritti quesiti, volta a salvaguardare, in caso di successione di leggi nel tempo, le posizioni soggettive perfezionate sotto la vecchia. L'approdo ermeneutico del giudice a *quo* sarebbe infine smentito dalla natura sostanziale, piuttosto che processuale, delle nuove norme; colliderebbe col principio costituzionale di tutela dell'affidamento del cittadino nella certezza delle situazioni giuridiche; violerebbe la regola dell'interpretazione costituzionalmente orientata, in ragione della irragionevole disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi tra i danneggiati, a seconda che al 1° gennaio 2006 abbiano o meno proposto domanda giudiziale, pur avendo ottemperato a tutti gli adempimenti imposti dalla legge n. 990 del 1969.

2 Le critiche sono fondate.

Merita puntualizzare che l'impianto argomentativo sentenza impugnata poggia tutto sulla valenza *processuale* della richiesta di risarcimento disciplinata *olim* dall'art. 22 legge n. 990 del 1969, e ora dagli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209 del 2005. La natura di condizione di proponibilità dell'azione e quindi di presupposto processuale, che deve necessariamente preesistere alla domanda della istanza rivolta all'assicuratore imporrebbe, nella prospettiva del giudice di merito, che il riscontro della sua conformità al modello legale debba avvenire, anche d'ufficio, con riferimento alle norme vigenti all'epoca della instaurazione della lite. In particolare la messa in mora, fermi gli effetti civilistici di interruzione della prescrizione, non varrebbe a costituire in capo al danneggiato un diritto autonomamente tutelabile all'azione, perché la mera facoltà di agire, acquisita dall'istante con l'invio della raccomandata di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, avrebbe un'efficacia meramente potenziale, idonea a concretizzarsi solo all'atto dell'instaurazione del giudizio. Di talché, in ossequio al principio di cui all' art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la disciplina da applicarsi sarebbe quella vigente nel momento in cui il diritto al risarcimento viene giudizialmente azionato. In tale contesto la raccomandata a suo tempo inviata dall'attore, il cui contenuto era sufficiente a soddisfare gli oneri informativi imposti dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, ma non quelli, ben più dettagliati, sanciti dagli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, avrebbe perso ogni *utilità processuale*.

3 Ritiene il collegio che siffatto *iter* motivazionale sia corretto nelle premesse, ma sbagliato nello snodo centrale e, quindi, nelle conclusioni. Non è qui in discussione la natura giuridica di presupposto processuale dell'adempimento di cui si discute. È sufficiente al riguardo considerare che la preesistenza alla proposizione della domanda della richiesta all'assicuratore di risarcimento del danno, con annesso *spatium deliberandi* di sessanta (o novanta giorni, in caso di danno alle persone, secondo la nuova disciplina), è congruente alla trasparente *ratio legis* di favorire la liquidazione stragiudiziale dell'indennizzo e, quindi, di prevenire la lite, evitando spese improduttive e limitando il contenzioso in materia. Ed, è altresì pacifico che la mancanza di siffatta istanza, in quanto causa di improponibilità dell'azione, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. civ. 2 luglio 2010, n. 15733; Cass. civ. 25 agosto 2006, n. 18493; Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 18644).

4 Ma, se così è, l'errore in cui è caduto il giudice di merito è di non considerare che la richiesta non può, proprio in forza del principio *tempus regis actum*, essere regolata dallo *ius superveniens*. Dirimente è, invero, da un lato, che, nel momento in cui è entrata in vigore la nuova disciplina, tutti gli elementi necessari alla maturazione del presupposto processuale in discorso si erano già realizzati; dall'altro, che tale presupposto consiste, a ben vedere, in una fase preprocedimentale in sé conclusa, di talché l'obbligo di reiterarla nel rispetto delle prescrizioni della normativa sopravvenuta, in assenza di specifiche norme transitorie che lo impongano, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quest'ultima.

Valga al riguardo considerare che il principio dell'immediata applicabilità delle leggi di rito non implica che esse azzerino gli atti già compiuti, o che si inseriscano *tout court* in una sequenza in atto, sconvolgendone la progressione (confr. Casso civ. 7 ottobre 2010, n. 20811), dovendo di volta in volta la praticabilità delle soluzioni ipotizzate confrontarsi con i principi, costituzionalmente presidiati, di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, di eguaglianza e di ragionevole durata del processo (artt. 3, 24, 111 Cost.). Ciò comporta che la correttezza dell'adempimento, che è sì condizione di proponibilità della domanda, ma che si colloca fuori del giudizio vero e proprio, va apprezzata con riguardo alle disposizioni vigenti nel momento in cui esso è

stato posto in essere, a nulla rilevando la rivisitazione degli obblighi informativi, a carico del danneggiato, e valutativi, a carico dell'assicuratore, imposti dalla nuova disciplina, al fine di rendere più stringenti ed effettive le possibilità di definizione bonaria della controversia, scongiurando il ricorso alla tutela giurisdizionale. Di talché, una volta rispettati i requisiti di forma e di contenuto nonché lo *spatium deliberandi* in vigore al momento dell'invio della messa in mora, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, non assumono alcuna rilevanza nel processo le nuove prescrizioni relative alla stessa messa in mora e al nuovo *spatium deliberandi* dettate dal d.lgs. n. 209 del 2005. Del resto, sul piano sostanziale, non par dubbio che, anche a fronte di una richiesta redatta in base alla normativa previgente, l'impresa di assicurazione è stata comunque posta in condizioni di formulare un'offerta, ovvero di motivare il proprio diniego alla definizione stragiudiziale della vertenza, laddove esigere dal danneggiato che, al 1° gennaio 2006 non abbia ancora agito in giudizio, di ripercorrere l'iter preprocessuale conformandosi al disposto degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209 del 2005, significherebbe ostacolare il suo diritto alla tutela giurisdizionale, irragionevolmente discriminandolo, altresì, dai danneggiati che a quella data abbiano fatto in tempo ad adire il giudice.

5 Non è poi superfluo evidenziare che questa Corte – sia pure con riguardo a fattispecie in cui il soggetto leso da sinistro stradale, riproposta la domanda di risarcimento, originariamente avanzata in un giudizio conclusosi con una pronuncia di estinzione, per trasferimento dell'azione civile in sede penale, se l'era vista dichiarare improponibile dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto necessario l'inoltro di una nuova richiesta, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969 - ha già avuto modo di statuire che il danneggiato, una volta inoltrata la messa in mora e atteso lo *spatium deliberandi*, è soggetto ad alcun termine di decadenza per l'introduzione della domanda, mancando una norma che lo vincoli ad agire in giudizio entro determinati limiti di tempo (contr. Cass. civ. 25 novembre 2010, n. 23907).

6 Deriva da tanto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto: **in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, una volta rispettati i requisiti di forma e di contenuto nonché lo *spatium deliberandi* in vigore al momento dell'invio della messa in mora, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, nessuna rilevanza assumono, ai fini della proponibilità della domanda risarcitoria le nuove prescrizioni relative alla stessa messa in mora e allo *spatium deliberandi* dettate dagli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, di talché il danneggiato, ancorché agisca in giudizio dopo il 31 dicembre del 2005, non è tenuto a reiterare la richiesta nel rispetto della nuova normativa.**

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

Roma, 3 marzo 2011

Publicata il 21 aprile 2011